

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18289 Anno 2016

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udienza: 27/01/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VOLPONI MAURO N. IL 20/09/1949

avverso l'ordinanza n. 29/2015 TRIB. LIBERTA' di LUCCA, del
06/07/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO
GUARDIANO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Agnello Romi, che ha*
concluso per il rigetto del ricorso



Udit i difensor Avv.; *Claudia Selmi, che ha concluso per*
l'accoglimento del ricorso

FATTO E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Lucca, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 324, c.p.p., confermava il decreto di convalida di sequestro probatorio di polizia giudiziaria, avente ad oggetto sei borse, recanti elementi riconducibili ai marchi registrati della "Prada s.p.a.", adottato dal pubblico ministero presso il tribunale di Lucca, in data 11.6.2015, nei confronti di Volponi Mauro, in relazione al delitto di cui all'art. 473, c.p., così qualificando la fattispecie concreta, rispetto alla originaria contestazione ex art. 474, c.p.

2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Volponi, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Claudia Selmi, del Foro di Lucca, lamentando violazione di legge, in relazione alla ritenuta ipotesi di reato prevista dall'art. 473, c.p., di cui, in realtà, non ricorrono gli elementi costitutivi, in quanto, tenuto conto che all'atto del sequestro il modello "Prada Inside", cui appartenevano tutte le borse sequestrate, per ammissione della stessa società produttrice, non era stato ancora messo in commercio, né pubblicizzato, la condotta dell'indagato non era idonea a generare alcuna confusione circa la reale provenienza del bene, non ancora inserito nel circuito commerciale, e perciò a sviare il consumatore, il quale ignorava che il modello era stato registrato da un soggetto diverso.

Ne consegue che non risulta leso nel caso in esame il bene giuridico tutelato dalla norma penale, cioè il generale affidamento



circa la provenienza del modello, ma solo l'interesse economico del produttore che aveva ottenuto la registrazione dello stesso.

3. Il ricorso non può essere accolto per infondatezza dei motivi che lo sorreggono.

4. Ed invero l'assunto difensivo secondo cui il singolo consumatore non avrebbe potuto essere tratto in inganno in ordine alla reale provenienza del bene, in quanto il modello "Inside", cui erano riconducibili le borse messe in vendita dal Volponi con impressa la dicitura "Mauro Volponi Prodotto da Gianfranco Sisti", recanti elementi identificativi dei marchi registrati della "Prada s.p.a.", non era ancora stato "lanciato sul mercato" dalla suddetta società, non è condivisibile.

L'interesse del singolo acquirente, infatti, non rappresenta l'oggetto della tutela giuridica apprestata dalla norma penale di riferimento.

Come affermato, infatti, dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474, c.p., è innanzitutto (ma non solo, come si dirà in seguito) la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto (cfr. Cass., sez. II, 27/04/2012, n. 28423, rv. 253417; Cass., sez. II, 27/04/2012, n. 28423).

Sicché, ai fini della configurabilità del reato di cui si discute, sotto il profilo oggettivo, è sufficiente e necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato,

registrato o brevettato, nelle forme previste dalle leggi interne o dalle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, all'esito della prevista procedura, in quanto la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale (cfr. Cass., sez. V, 04/06/2013, n. 41891, rv. 256707; Cass., sez. V, 12/04/2012, n. 25273), circostanza, quest'ultima, pacificamente verificatasi nel caso in esame, poiché, come rilevato dallo stesso ricorrente, il modello "Inside" è stato registrato in ambito comunitario dalla stessa "Prada" in data 26.3.2015 presso l'UAMI di Alicante.

Né va taciuto, che, come da tempo evidenziato dalla migliore dottrina penalistica, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il reato di cui all'art. 473, c.p., ha natura di reato plurioffensivo, destinato a tutelare non solo quel particolare bene giuridico, di natura immateriale e collettiva, rappresentato dalla pubblica fede, ma anche altri beni meritevoli di protezione, quali le privative sui marchi registrati, l'interesse alla regolarità del commercio e dell'industria e, più in generale, l'economia nazionale, secondo una condivisibile tendenza volta ad assicurare effettività ai principi costituzionali in materia di iniziativa economica e di proprietà privata.

In questa prospettiva si colloca la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, che, nella sua espressione più autorevole, ha evidenziato come, in tema di oggettività giuridica, nei delitti contro la fede pubblica deve riconoscersi, oltre a un'offesa alla fiducia collettiva in determinati atti, simboli o documenti - bene oggetto di primaria tutela - anche un'ulteriore attitudine offensiva



degli atti stessi in riguardo alla concreta incidenza che esercitano nella sfera giuridica del singolo privato.

I delitti previsti dal titolo VII del vigente codice penale, pertanto non tutelano solo la fede pubblica, ma anche gli specifici interessi concreti dei soggetti che subiscono un pregiudizio dalla attività di falsificazione o di utilizzazione dei beni frutto della falsificazione (cfr. Cass., sez. un., 25/10/2007, n. 46982).

Può, dunque, sostenersi che l'art. 473, c.p., appresta una tutela anticipata alla pluralità di interessi che possono essere pregiudicati dalle attività di falsificazione o di utilizzazione dei prodotti contraffatti in esso contemplate, che prescinde dalla immissione sul mercato dei suddetti prodotti, in quanto il bene oggetto della falsificazione, una volta registrato, è per sua natura destinato alla circolazione nel libero mercato, anche se non ancora inserito nel relativo circuito commerciale.

In questo senso, del resto, si sono espressi una serie di condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473, c.p., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue (cfr. Cass., sez. II, 22.6.2010, n. 26263, rv. 247684; Cass., sez. V, 2.4.1996, n. 4305, rv. 204837).

5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.



rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 27.1.2016